



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 156 del 09 APR. 2014

Oggetto: Regolamento assegnazione a privati gestione ville, parchi e giardini. Proposta per il Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Aprile, in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior	- Sindaco
CALCARA Paolo	- Assessore
LOMBARDO Francesco	- Assessore
FAZZINO Vito	- Assessore
CASTELLANO Maria Rosa	- Assessore
CAMPAGNA Marco Salvatore	- Assessore
CENTONZE Antonino	- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
	X
X	
X	

Con la partecipazione del [✓] Segretario Generale dott. ~~Livio Elia~~ MAGGIO PAOLO NATALE.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla correttezza ed alla regolarità amministrativa;
- il responsabile di ~~Ragioneria~~, per quanto concerne ~~la~~ responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

CHE con delibera del C.C. n. 108/2005 è stato approvato il regolamento per l'assegnazione di aree da destinare a verde, ville, parchi e giardini;

CHE il verde pubblico cittadino, in continua espansione, richiede un proporzionale aumento delle risorse finanziarie per la manutenzione dello stesso, oltre che una presenza adeguata di personale a ciò destinato;

CHE, in ragione di ciò, già con delibera del C.C. n. 77 del 04/12/2012, si sono apportate alcune modifiche al sopraddetto regolamento, con riferimento alle generiche aree pubbliche destinate verde;

CHE, però, anche i parchi, le ville ed i giardini pubblici, che costituiscono momento d'incontro e di svago soprattutto per i bambini e gli anziani e che contribuiscono a rendere accogliente la città, per quanto sopra detto, non sono facilmente gestibili per mancanza di personale e mezzi;

Considerato che il regolamento vigente in questo Comune, pur contenendo al suo interno molte norme di tutela del verde e dell'ambiente, non appare sufficientemente adeguato a rendere appetibili detti spazi in un'ottica di gestione privata mirata pur sempre a fare salvi i fini pubblicistici tipici dette aree, per cui si rende necessaria una normativa specifica e semplificata che ne pianifichi gli usi nello spazio e nel tempo;

Visto il regolamento in tal senso redatto dal competente Settore *Uffici Tecnici - Servizio Verde Pubblico*, che è scaturito da un'intensa attività di consultazione di tutti i Settori e gli uffici del Comune interessati a vario titolo alla gestione del verde, nonché degli Assessori di recente insediatisi alla guida dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di proporre al Consiglio Comunale di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui s'intendono richiamati, l'unito "Regolamento per l'assegnazione a privati in gestione delle aree pubbliche costituite da parchi, ville e giardini", che sostituisce in questa parte il precedente regolamento approvato con la delibera del C.C. n. 108/2005.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



COMUNE DI CASTELVETRANO
PROV. DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
IN GESTIONE DI**

VILLE, PARCHI E GIARDINI

Il presente regolamento sostituisce, nella parte relativa alle ville, parchi e giardini, il precedente regolamento approvato con delibera del C.C. n. 108/2005

3° Settore: *Uffici Tecnici*

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Taddeo

Data: Aprile 2014

TITOLO I:

SCOPI

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere da operatori economici per fini di pubblico interesse in materia di verde pubblico, il tutto volto al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano.

Art. 2 Tipologie di aree a verde

Per il raggiungimento della predetta finalità col presente Regolamento, al Titolo II, verranno normate le concessioni delle aree pubbliche destinate a Parchi, Ville e Giardini.

TITOLO II:

MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PARCHI E VILLE COMUNALI

Art. 3 Soggetti ammessi

1. Possono accedere alla concessione i soggetti, di cui agli art. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 di detto decreto, ed in particolare imprese esercenti attività economiche e/o commerciali in genere, che, se non aventi le iscrizioni presso la Camera di Commercio per attività attinenti alla cura, gestione e simili del verde pubblico, dovranno rappresentare a quale ditta specializzata intendono fare eseguire detto servizio.

2. I soggetti interessati potranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale, nei tempi e modi previsti nell'apposito avviso pubblico.

3. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata da quanto indicato in appresso:

- a) tipologia e dati del richiedente;
- b) proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione – realizzazione – gestione – cura);
- c) indicazione di eventuale ditta specializzata che in nome e per conto del richiedente, effettuerà gli interventi attinenti alla cura, gestione e

simili del verde pubblico, nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di iscrizioni presso la Camera di Commercio per dette attività;

Art. 4 Oggetto degli interventi

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le attività di gestione delle ville, dei giardini e dei parchi comunali della città di Castelvetro, e riguarda i servizi di custodia, pulizia, gestione e manutenzione ordinaria del parco stesso, secondo quanto meglio stabilito nei punti successivi.

2. Senza compromettere la fruizione dell'impianto pubblico, il concessionario ha facoltà:

a)- di installare e gestire attrezzature di ricettività e svago che non danneggino in alcun modo il verde esistente quali chioschi (aventi le caratteristiche riportate in allegato), giochi per bambini, piste di pattinaggio, campi di bocce, utilizzando superfici non superiori al cinque per cento delle aree libere dell'impianto e, comunque, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;

b)- di destinare, con le modalità e nei limiti di cui agli articoli seguenti, parte delle aree non coltivate per spettacoli e trattenimenti destinati alla generalità dei cittadini. Dette aree destinate agli spettacoli devono essere appositamente richieste di volta in volta, e debitamente autorizzate dal comune, alle condizioni da esso dettate

3. Ogni incombenza connessa all'eventuale allestimento e conduzione di un punto di ristoro, con la conseguente assunzione delle responsabilità derivanti dalla presenza di prestatori d'opera a qualsiasi titolo operanti per conto del Concessionario, fermo restando che al Comune resta impregiudicata la facoltà di richiedere l'allontanamento di coloro che assumessero un comportamento non conforme quello da tenersi all'interno di un parco pubblico alle norme comportamentali di decoro urbano; in ogni caso i dipendenti e i prestatori d'opera devono essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle eventuali abilitazioni professionali e dei requisiti igienico-sanitari occorrenti per lo svolgimento del servizio e delle relative prestazioni;

Art. 5 Criterio di assegnazione

1. Previa istruttoria da parte del 3° Settore, Servizio Patrimonio delle richieste presentate successivamente all'avviso pubblico, la Giunta Municipale provvederà alla concessione delle aree a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione delle seguenti componenti:

a. Offerta tecnica relativa alla struttura del chiosco: **max 70 punti.**

I punti sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

Valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento. Punti 40

Qualità estetica e qualità dei materiali impiegati per la costruzione del chiosco. Punti 20

Periodo ed orario di apertura in aumento rispetto ai minimi stabiliti al successivo punto 4. Punti 10

b. Offerta economica relativa al canone annuo: **max 30 punti**

Il concorrente dovrà presentare offerta in aumento rispetto all'importo annuale a base di gara pari ad Euro _____ (_____/100) annui (giusta relazione che di volta in volta verrà redatta dall'Ufficio tecnico in funzione della villa, del parco o del giardino da assegnare in gestione, che verrà indicata nel bando).

Art. 6. *Attribuzione dei punteggi*

1. Per le offerte tecniche la commissione di gara attribuirà ad ognuna un punteggio di merito.

2. Per l'offerta economica verrà assegnato il massimo dei punti all'offerta migliore, mentre alle restanti offerte sarà assegnato il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:

Punteggio = punteggio massimo x (offerta da valutare/offerta migliore).

3. Le offerte che a seguito della valutazione degli elementi di cui ai punti precedenti non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 50/100, rispetto al punteggio massimo attribuibile di 100/100, saranno escluse dalla gara in quanto non rispondenti agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dalla stazione appaltante.

4. La concessione sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi alle offerte

tecniche ed economica di cui ai precedenti punti.

5. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggi.

6. La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

7. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

8. L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un unico offerente.

7. Orari minimi di apertura e chiusura

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'apertura del Parco secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale; si precisa che l'apertura media giornaliera nel periodo estivo è dalle ore 8,00 fino all'imbrunire (ore 21 circa), mentre per il restante periodo dell'anno sarà programmata dall'Amministrazione Comunale secondo le esigenze dei fruitori e comunque l'apertura dovrà essere disposta non oltre le ore 8.00 del mattino e la chiusura non prima delle ore 19.00.

8. Oneri a carico dell'assegnatario

1. Il concessionario è obbligato a tenere in perfetto stato di manutenzione il giardino, il parco o la villa affidati in concessione attraverso la continua e tempestiva pulizia dei viali, vialetti e spazi di qualsiasi tipo, la coltivazione di piante e fiori, nonché attuando tutto quanto previsto nella sua proposta di gestione, a seguito dell'approvazione da parte del Comune.

2. In particolare avrà cura delle seguenti strutture e relativi impianti e servizi così come meglio individuati nelle planimetrie che si conservano agli atti (se ricorre):

- _ giochi e spazi per bambini all'aperto;
- _ aree a verde attrezzate;
- _ alberature di varie specie ed altezze;
- _ aiuole e prati a verde;

- _ recinzioni e cancellate;
- _ servizi igienici;
- _ locali per custodi;
- _ impianti di irrigazione;
- _ viali con cordolature;
- _ illuminazione artificiale dei viali;
- _ fontane e beverini;
- _ campo di bocce e simili;

3. Le attività di gestione dovranno essere finalizzate al mantenimento ed al miglioramento estetico e funzionale delle aree assegnate in concessione, tanto per quanto concernente le aree verdi vere e proprie – da assicurare attraverso la coltivazione a regola d'arte del verde pubblico – quanto per tutte le altre strutture rinvenibili nel parco ed elencate puntualmente in sede di predisposizione del verbale di consegna al Concessionario.

4. Tutti gli interventi da operarsi dovranno essere svolti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, al fine di esaltare la condizione di fruibilità delle aree, delle specie arboree, degli arbusti e delle infiorescenze, nonché delle aree attrezzate per le attività ludico-ricreative e di tutte le pertinenze (recinzioni, cancelli etc.).

5. In particolare ancora, lo svolgimento del Servizio dovrà comprendere le seguenti attività ed oneri:

- custodia dei locali con l'onere dell'apertura e della chiusura dei medesimi;
- pulizia e gestione dei locali e relative aree pertinenziali;
- pagamento delle spese inerenti la gestione degli impianti a rete (energia elettrica, acqua);
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree, degli immobili con i relativi servizi;
- provvedere alla gestione della sicurezza del parco, compresa la custodia e la sorveglianza delle strutture e degli utenti, potendosi avvalere, in caso di necessità della collaborazione della Polizia Urbana, allorquando ciò si rendesse necessario a seguito di eventi non contrastabili dal concessionario.

6. Si precisa che prima dell'inizio del servizio di gestione del parco, verrà formalizzato apposito verbale di consegna sul quale verrà riportato l'elenco delle attrezzature presenti all'interno del parco stesso, corredato della descrizione del relativo stato d'uso e di manutenzione. Tale verbale costituirà base di riferimento del contraddittorio tra Concedente e Concessionario allorché i beni saranno restituiti alla gestione comunale. In tale occasione i beni dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati affidati, fatto salvo il deterioramento derivato dall'uso.

7. Il concessionario si obbliga altresì a consentire l'ingresso della generalità dei cittadini senza discriminazione alcuna o pagamento di biglietto, salvo che in occasione di spettacoli o trattenimenti per i quali potrà essere richiesto il pagamento di biglietto, la cui misura dovrà comunque essere concordata con l'Amministrazione comunale, osservando le seguenti prescrizioni:

- il parco, la villa o il giardino non può essere sottratto alla gratuita fruizione per più di tre ore al giorno e per più di un giorno alla settimana;
- e' consentito, con i limiti giornalieri di cui sopra, di effettuare spettacoli o trattenimenti per non più di tre giorni la settimana, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

8. Il concessionario, infine, si obbliga a richiedere tutte le licenze, le autorizzazioni e le concessioni previste dalla legge per l'esercizio di servizi, attività e manifestazioni che intenda esercitare e che vengono autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

9. Opere ed impianti

1. Qualunque opera od impianto, da realizzarsi a cura del concessionario, dovrà essere previamente autorizzata dal Comune. Tali impianti dovranno avere il carattere della precarietà, pur essendo realizzati in rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene, e dovranno essere compatibili con la situazione ambientale secondo il giudizio che dovrà essere obbligatoriamente espresso dal Comune. Dette opere o impianti non potranno in nessun caso superare l'altezza di metri tre e non potranno causare recisione o danneggiamenti di alberi o piantagioni.

10. Durata della concessione

1. La durata della concessione dei singoli interventi non potrà essere di durata superiore ad anni 6, eventualmente rinnovabili con apposito atto.
2. L'Amministrazione comunale è facultata di anticiparne la scadenza in ogni tempo con l'obbligo di risarcire il concessionario di eventuali danni dovuti al mancato totale ammortamento degli investimenti. In questo caso è in facoltà del comune trattenere senza ulteriori compensi gli impianti realizzati o di trasferirli ad eventuali altri concessionari o acquirenti.
3. Allo scadere della concessione tutte le opere e gli impianti dovranno essere rimossi purché non comportano danni per il giardino. In caso contrario, ove l'Amministrazione non giudichi necessaria la rimozione con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi a carico del concessionario, gli impianti e le opere possono essere mantenute senza compenso alcuno per il concessionario.
4. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.
5. La concessione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:
 - quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
 - quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.
6. Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di Settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.
7. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.
8. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la concessione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

11. Controlli

1. La convenzione dovrà prevedere le forme e le cadenze dei controlli che verranno eseguiti a cura del Servizio comunale competente e che dovranno comunque essere almeno due per ogni anno di durata della gestione. Per ogni controllo effettuato verrà redatta apposita relazione.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla contestazione stessa.
3. Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali vigenti.

12. *Divieto di subconcessione*

1. E' vietata la subconcessione o la cessione del contratto senza il consenso dell'Amministrazione comunale. L'inosservanza della presente disposizione comporta la risoluzione immediata del rapporto di concessione e l'applicazione delle altre sanzioni di cui all'articolo seguente.

13. *Penalità ed altri obblighi a carico del concessionario*

1. Nella convenzione da stipularsi verrà fissata la penalità a carico del concessionario per le inadempienze alle prescrizioni contrattuali, rapportandola al periodo in cui perdura l'inadempienza. Ove la durata di tale inadempienza superi i quindici giorni, dopo la notifica di apposita diffida, l'Amministrazione è facultata a disporre la risoluzione del contratto senza diritto alcuno del concessionario a indennizzi o rimborsi.
2. La convenzione fisserà, altresì, la somma che l'aggiudicatario dovrà versare a titolo di cauzione per l'esatta osservanza delle disposizioni contrattuali.
3. Le spese contrattuali dovranno essere poste a carico dell'aggiudicatario.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE CON CONCESSIONARI per ville, parchi e giardini

In Castelvetro il giorno, del mese, dell'anno,

tra

il Comune di Castelvetro rappresentato da....., in qualità di Dirigente del 3° Settore Uffici Tecnici, che agisce in esecuzione della Deliberazione G.C. n. ... del....., esecutiva ai sensi di legge.

e

..... (da qui innanzi denominata "la parte"),

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune affida alla parte, per il periodo di anni eventualmente rinnovabili, l'area comunale sita in via nel rispetto della normativa vigente in materia.

La parte si impegna ad eseguire il progetto d'intervento approvato con delibera della Giunta Comunale n. del.....

A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere, come da progetto presentato.

2. La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune. La parte si impegna altresì ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma della convenzione

Ogni variazione, innovazione, eliminazione od aggiunta dovrà essere preliminarmente autorizzata dal responsabile del Settore competente del Comune.

5. La parte si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco . Tali insegne o cartelli avranno le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 30 e dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione. Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti. Ogni onere relativo, ivi compresa l'eventuale illuminazione serale e/o notturna sarà a carico dell'assegnatario.

6. Il Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà almeno n.2 sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte. Se durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione vengono provocati danni alle alberature od alle strutture, la parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore Tutela Ambientale. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, l'area sarà comunque resa agibile previo accordo tra il Comune e la parte.

7. La parte si impegna altresì a segnalare tempestivamente al servizio competente eventuali esigenze di intervento straordinario, guasti e necessità di riparazione ad impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzioni, essenze arboree arbustive, ecc., presenti nelle aree affidate in gestione mediante la presente convenzione, ferma restando la disponibilità a far fronte a eventuali interventi anche non previsti nel progetto di intervento, in quanto attinenti alla minuta manutenzione.

9. Il Comune - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese

successivo a quello di cui l'atto è stato adottato. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del responsabile del settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo alla parte.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

10. Il presente accordo ha durata dianni dalla data della sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo su richiesta della parte, previa conforme deliberazione. È vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

11. Dopo il perfezionamento dell'accordo, la parte deve comunicare per tempo l'inizio dei lavori al Settore Tutela Ambientale.

12. Tutte le spese, imposte, tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della parte.

13. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE

PER LA PARTE

ALLEGATO 2

Caratteristica dell'eventuale chiosco da installare per attività commerciali e/o artigianali

DEFINIZIONE DI CHIOSCO: Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato sul suolo pubblico o privato.

Questa tipologia di struttura può essere utilizzata, in presenza degli adeguati requisiti strutturali e di attrezzature, per la vendita di prodotti alimentari.

L'area occupata in pianta dal chiosco installabile nelle ville è di mq. 30,00, oltre a 10,00 per pensiline.

Le attività che possono essere svolte nel chiosco in questione sono:

- a) produzione e vendita di panini e generi di gastronomia;
- b) vendita di prodotti alimentari e bevande;
- c) vendita libri usati o di prodotti artigianali.

Nel caso di prodotti alimentari, in ogni caso è esclusa la preparazione e somministrazione di pasti completi.

E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

Per installare il chiosco, è necessario ottenere:

- Autorizzazione edilizia
- Concessione permanente di suolo pubblico
- Autorizzazione sanitaria se prevista per il tipo di attività da svolgere

E' ovviamente necessario altresì, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività commerciali di vendita di prodotti, munirsi del titolo previsto dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i..

L'installazione del chiosco è soggetta ad Autorizzazione edilizia, la cui domanda deve essere redatta in bollo e contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente e nel DPR 447/98 e successive modifiche e più specificatamente:

- lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione del chiosco;
- le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, ecc.;
- domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi

L'attività di produzione e vendita di panini e di generi di gastronomia, può essere esercitata in chioschi, su area pubblica e privata, che abbiano i seguenti requisiti:

1. I locali per la vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt. 2,20;
2. La superficie lorda è quella indicata nell'allegato "A". Essa comprende il servizio igienico ad uso del personale;
3. I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2,40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2,20, e di superficie compresa fra un minimo di mq. 3,50 ed un massimo di mq. 6,00;
4. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento

tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;

5. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;

6. I chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita.

7. All'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2, uno per gli alimenti ed uno per le bibite) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco.

8. All'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m. 2,20, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;

9. All'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;

10. Allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale;

11. Allacciamento alla rete fognante pubblica;

12. Allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;

13. La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;

14. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

FINE